



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/428/A30

Venezia, 14 Gennaio 2010

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Esecuzione ordinanze cautelari TAR Lazio avverso D.M. n. 42/2009 (inclusione a pettine anziché in coda nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011). Entrata in vigore legge n. 167 del 24.11.2009. Effetti

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito al seguito da dare alle numerose ordinanze cautelari del TAR del Lazio, intervenute in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 167 del 24.11.2009, che impongono l'inserimento a "pettine" anziché in coda nelle tre province aggiuntive previste dal D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009.

Com'è noto infatti con la predetta Legge n. 167 del 24/11/2009 (pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24.11.2009), in sede di conversione del D.L. n. 134 del 25.9.2009, è stato introdotto il comma 4 ter all'art. 1_ che testualmente dispone "4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria."

In sostanza il predetto comma 4 ter ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lettera C della legge 27.12.2006 (Finanziaria 2007) stabilendo che i docenti, in sede di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011, possono essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province, però in posizione subordinata, cioè dopo l'ultima posizione di III fascia (in coda), avvallando quindi l'impianto delle graduatorie introdotto dal DM n.42/2009 per il biennio 2009/2011.

Inoltre, poiché il citato comma 4 ter costituisce, come precisato, l'interpretazione dell' art. 1, comma 605 lettera C) della legge 27.12.2006 n. 296, ha la sua stessa decorrenza.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Ne consegue che con l'entrata in vigore della legge 167/2009 (25.11.2009) è venuta meno l'efficacia delle pronunce cautelari del TAR del Lazio alle quali pertanto non bisogna dare esecuzione.

Solo in occasione della compilazione delle graduatorie per il biennio 2011/2013 si tornerà alla precedente disciplina con possibilità quindi di richiedere una sola provincia, anche diversa da quella "di base" scelta per il biennio 2009/2011, con diritto al riconoscimento della posizione in graduatoria derivante dal punteggio maturato.

In conclusione, per i motivi illustrati le SS.LL. non dovranno dare applicazione alle numerose ordinanze/sentenze, favorevoli ai ricorrenti, emesse dai tribunali, con le quali si dispone l'inserimento degli stessi "a pettine", anziché in coda nelle tre province aggiuntive, in quanto conservano piena legittimità le graduatorie ad esaurimento compilate ai sensi del D.M. 42/2009.

Per gli stessi motivi, in caso di ulteriore contenzioso, le SS.LL. avranno cura di predisporre le memorie difensive tenendo conto delle argomentazioni riportate nella presente nota, richiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Spampinato Roberto